



**COMUNE DI  
SAN SALVATORE DI FITALIA**

**STATUTO COMUNALE**

## **INDICE**

### ***TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI***

- ART. 1 Autonomia del Comune
- ART. 2 Autonomia e partecipazione
- ART. 3 Il territorio e la sede Comunale
- ART. 4 Stemma—Gonfalone—Fascia tricolore
- ART. 5 Le funzioni del Comune
- ART. 6 Servizi Sociali
- ART. 7 Sviluppo Economico
- ART. 8 Assetto e utilizzazione del territorio
- ART. 9 Programmazione
- ART. 10 Informazione

### ***TITOLO II —ORGANI DEL COMUNE***

- ART. 11 Organi del Comune
- ART. 12 I Consiglieri Comunali
- ART. 13 Il Consiglio Comunale
- ART. 14 Convocazione del Consiglio Comunale
- ART. 15 Commissioni Consultive Permanenti
- ART. 16 Commissioni Consiliari Speciali
- ART. 17 Risultanze dei Lavori
- ART. 18 Regolamento Interno
- ART. 19 La Giunta Municipale
- ART. 20 Funzionamento
- ART. 21 Documento Programmatico
- ART. 22 Il Sindaco
- ART. 23 Sindaco e Giunta Assunzione e cessazione dalla carica

### **TITOLO III — PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I° ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE — INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE**

ART. 24 Istituti della partecipazione

ART. 25 L'iniziativa popolare

ART. 26 Organismi di partecipazione

ART. 27 Pratica Sportiva

ART. 28 Riunioni ed Assemblee

### **CAPO II° REFERENDUM CONSULTIVO**

ART. 29 Indizione del Referendum Consultivo

ART. 30 Disciplina dei Referendum Consultivi

### **CAPO III° PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

#### **AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

ART. 31 Istruttoria Pubblica

ART. 32 Diritto d'accesso a provvedimenti e informazioni i Cittadini

ART. 33 Diritto Di udienza dei cittadini

### **CAPO IV° — DIFENSORE CIVICO**

ART. 34 Istituzione e finalità

ART. 35 Nomina e durata in carica

ART. 36 Prerogative del difensore civico

ART. 37 Incompatibilità Decadenza e revoca

ART. 38 Modalità di intervento-Rapporti con il Consiglio Comunale

ART. 39 Ufficio e Indennità

### **TITOLO IV° - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI**

ART. 40 Forme associative e di cooperazione

ART. 41 Forme di gestione

### **TITOLO V° ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ART. 42 Principi generali

ART. 43 Organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 44 Il Segretario Comunale

ART. 45 Gruppo di Coordinamento

ART. 46 Commissione di disciplina

**TITOLO VI° FINANZA E CONTABILITA'**

**CAPO I° DEMANIO E PATRIMONIO FINANZA LOCALE - ATTIVITA'  
CONTRATTUALE**

ART. 47 Finanza Locale

ART. 48 Bilancio e Conto Consuntivo

ART. 49 Inventari Servizio di economato

ART. 50 Attività Contrattuale

ART. 51 Revisione Economico Finanziaria

ART. 52 Controllo Della Gestione

**TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 53 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

ART. 54 Attività regolamentare

ART. 55 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **ART. 1**

##### ***AUTONOMIA DEL COMUNE***

Il Comune di S. Salvatore di Fitalia ente locale autonomo, titolare di poteri e funzioni proprie che esercita secondo i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi della Regione Sicilia ed in conformità al presente statuto.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

#### **ART. 2**

##### ***AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE***

Il Comune rappresenta la Comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, civile e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità. Nel pieno rispetto di tutte le confessioni religiose il Comune riconosce la grande importanza religiosa e storica del santuario del patrono S. Calogero e ne promuove la valorizzazione, considerando lo stesso un bene prezioso per la collettività.

Il Comune collabora con le autorità religiose e porrà in essere tutte le azioni che si renderanno necessarie per la salvaguardia e lo sviluppo del santuario,.

Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

Il Comune promuove lo Sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto allo studio, alla cultura e all'educazione permanente.

Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed, in particolare, dei giovani, anche in collaborazione con e organizzazioni del volontariato.

E' dovere del Comune porre in essere tutte le azioni che concorrono a sbarrare il passo alla mafia ed alla criminalità organizzativa in genere, considerando tali fenomeni destabilizzanti per la vita democratica.

Tutto ciò per contribuire a debellare un potere occulto che mortifica la coscienza di ognuno e per un

profondo rispetto verso chi ha dato la propria vita per il prossimo. Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, anche istituendo una commissione per e pari opportunità tra i sessi. Il Comune riconosce i bambini ed i giovani come risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce, insieme alle famiglie, alla scuola ed agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli. Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.

Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace ed il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.

### **ART. 3**

#### ***IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE***

Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica. Ha una estensione di Ha 1489 e confina con i Comuni di Tortorici, Galati Mamertino, Naso, Castell'Umberto, Longi, Frazzanò e Mirto.

La sede del Comune è sita in via Colonnello Musarra e può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

### **ART. 4**

#### ***STEMMA, GONFALONI, FASCIA TRICOLORE***

Lo stemma ed il gonfalone sono quelli autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica. La fascia tricolore è completata con la stemma della Repubblica Italiana.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

### **ART. 5**

#### ***LE FUNZIONI DEL COMUNE***

Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presente gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia della Regione dello

Strato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989. *n.439*.

L'attività dei Comune è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, persegue, inoltre, obiettivi di trasparenza e semplificazione.

Il comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche in altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Il Comune ispira la propria attività all'attenzione della cultura locale e delle sue espressioni tradizionali, concorre alla difesa del patrimonio culturale, naturale e naturalistico, anche al fine di promuovere l'economia turistica e le attività indotte, promuovendo servizi ed azioni nel settore.

L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'ONU.

## **ART. 6**

### ***SERVIZI SOCIALI***

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi - gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre, altresì, ad assicurare, con l'Unità Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, la tutela della salute dei singoli, con particolare riguardo all'ambiente ed ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri Enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle Leggi Nazionali e Regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture e a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Il Comune concorre, con gli altri Enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella società.

Il regolamento, in relazione all'art.40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

## **ART. 7**

### ***SVILUPPO ECONOMICO***

Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura, dell'ambiente e della cultura.

## **ART. 8**

### ***ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO***

Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

Il Comune in particolare:

- a) vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
- b) attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
- e) organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della comunità e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva anche per il superamento delle barriere architettoniche;



- d) promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale;
- e) si adopera d'intesa con i Comuni limitrofi per la pianificazione territoriale della Valle del Fitalia.

## **ART. 9**

### ***PROGRAMMAZIONE***

Il Comune, per quanto di propria competenza:

- a) determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
- b) assicura, nella formazione ed attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
- d) fa proprie, inserendole nella programmazione, le proposte ritenute valide dal consiglio comunale, di associazioni di categoria, sindacali, culturali ed anche di singoli, purché ispirate all'interesse civico.

Il Comune partecipa, nei modi e nelle forme stabiliti dalla Legge Regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

## **ART. 10**

### ***INFORMAZIONE***

Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

La giunta comunale, periodicamente, relaziona sulla sua attività; al riguardo può organizzare conferenze e incontri, può stabilire rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi e istituire forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.;

## **TITOLO II**

### **ORGANI DEL COMUNE**

#### **ART. 11**

##### ***ORGANI DEL COMUNE***

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezioni e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.

Il sindaco, nella qualità di capo dell' amministrazione comunale è il legale rappresentante dell'Ente; per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.

Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri di parenti o di affini fino al 4° grado e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative di appalti, giusto art. 176 dell'O.A.EE.LL. Il regolamento disciplina l'applicazione della Legge Regionale 15 novembre 1982, n. 128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.

#### **ART. 12**

##### ***I CONSIGLIERI COMUNALI***

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.

Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell' amministrazione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all' espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla Legge;

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

I consiglieri qualora non intervengano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente del collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

### **ART. 13**

#### ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e/o dei dirigenti cui sono rivolti.

Nell'ambito di quanto stabilito dall' art. 32. comma 2 della legge 8 Giugno 1990. n. 142, così come recepito con Legge Regionale 11 Dicembre 1991. n.48 e modificato dalla Legge Regionale 26 Agosto 1992, n.7, il consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.

Il consiglio comunale esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione del revisore dei conti; l'istituzione di commissioni consiliari speciali, come previsto dal successivo art. 16; segnalando all'Assessorato enti locali, per l'applicazione dell'art.40 della Legge n. 142/90, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma

dell' art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta come previsto dall'art.12 della legge regionale n.7/92 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 legge regionale n.7/92; promovendo la consultazione sulla rimozione del Sindaco, come previsto dall'art. 18 della Legge Regionale n. 7/92.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge così come le indennità e lo status dei consiglieri.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

#### **ART. 14**

##### ***CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione ordinaria obbligatoriamente tre volte l'anno: entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione, entro il mese di giugno, anche per l'approvazione del conto consuntivo, entro il mese di ottobre, in concomitanza dell' approvazione del bilancio. Può essere riunito, in sessione straordinaria, in ogni altro periodo dell'anno:

- a) per determinazione del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali;

Nei casi previsti dalle lett. b) e c). l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dai vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".

L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti dal C.P.C almeno cinque giorni libere prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza sessione straordinaria; almeno ventiquattro ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all' albo pretorio, a cura del segretario e negli appositi spazi individuati dal regolamento.

L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall' art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.

### **ART.15**

#### ***COMMISSIONI CONSUL TIVE PERMANENTI***

Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti, assicurando la presenza, in esse con diritto di voto, di un rappresentante di ogni gruppo.

Le commissioni si costituiscono a prescindere dalla originaria composizione della maggioranza e della minoranza per aggregazione volontaria di almeno tre consiglieri che deve essere dichiarata nella prima seduta successiva alla convalida degli eletti. Le variazioni della composizione dichiarata possono avvenire, con le stesse modalità, nell'arco che corrisponde alla durata in carica del consiglio comunale. Sono da considerare estinti i gruppi che non mantengono il numero minimo dei componenti.

La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

Il sindaco e gli assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni. Le commissioni hanno facoltà di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono precedere ad udienze conoscitive.

### **ART. 16**

#### ***COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI***

Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.

La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **ART. 17**

### ***RISULTANZE DEI LAVORI***

Le commissioni di cui agli art. 15 e 16 esprimono i pareri richiesti o riferiscono i risultati delle indagini loro affidate al consiglio nei termini stabiliti dal regolamento.

## **ART. 18**

### ***REGOLA MENTO INTERNO***

Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio comunale.

Il Regolamento Interno di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, disciplinare:

- a) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
- b) la convocazione del Consiglio Comunale;
- c) la disciplina delle sedute della verbalizzazione;
- d) la presentazione di interrogazioni e mozioni;
- e) l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma. nonché in casi di contestazione, si intendono costituire tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio comunale é capo gruppo di ciascuna lista, il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

## **ART. 19**

### ***LA GIUNTA MUNICIPALE***

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero quattro assessori.

E' nominata dal sindaco, come previsto dall' art. 12 della legge regionale n.7/92 che sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali e a sindaco.

Possono essere nominati assessori cittadini, anche scelti fra i non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità, privilegiando le competenze e le esperienze in materia di amministrazione, legislazione, urbanistica, lavori pubblici, promozione turistica, sindacato, promozione culturale, sport.

Non possono essere chiamati a ricoprire la carica di assessore i candidati che nelle ultime elezioni amministrative non eletti o che abbiano presentato dimissioni dal consiglio neo eletto per motivi diversi da quelli dipendenti dalla opzione per la carica di assessore.

Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità incompatibilità sospensione rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e inoltre, i divieti previsti dall' art. 12 della legge regionale n7/92.

Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee ed eventualmente con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.

Il sindaco, può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92. Tutti i provvedimenti di cui ai commi precedenti che comunicati ai soggetti previsti dall' art. 12 della legge regionale n. 7/92 dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n.7/92.

## **ART. 20**

### ***FUNZIONAMENTO***

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.

La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti, a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale dai dipendenti dell'ente.

## **ART. 21**

### ***DOCUMENTO PROGRAMMA TCO***

Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco dovrà essere presentata, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, un documento contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri che saranno seguiti per la nomina degli assessori. Nell'eventuale secondo turno di votazione il candidato può modificare il documento programmato e deve presentare l'elenco degli Assessori che vuole nominare.

## **ART. 22**

### ***IL SINDACO***

Il sindaco viene eletto nei modi e nei termini di cui all'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune e del segretario.



Il sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli assessori le attribuzioni di sua competenza ed ha potere di sostituzione e di surroga.

Il sindaco informa per estratto i capigruppo consiliari di tutte le ordinanze e delibere di interesse generale emesse da lui o dalla giunta.

### **Art. 23**

#### ***SINDACO E GIUNTA ASSUNZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA***

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte dei CO.RE.CO. previste dall'art.11 della legge regionale n.7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo avere prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate presso la segreteria comunale o formalizzate in seduta degli organi collegiali. Essi sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme di cui agli art. 16 e 18 della legge regionale n.7/92.

La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta;

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE .INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE**

### **ART. 24**

#### ***ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE***

Sono istituti della partecipazione:

- a) iniziativa popolare (istanze, petizioni e proposte);
- b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- c) il referendum consultativo;
- d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- f) Il difensore civico.

## **ART. 25**

### ***L'INIZIATIVA POPOLARE***

Tutti i cittadini organizzati in formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni e proposte che riflettano interessi di pubblica valenza.

Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere sottoscritte in forma autentica dai firmatari ed indicare il domicilio elettivo per la comunicazione delle determinazioni adottate nel merito. Le proposte devono essere articolate e mirate ad interessi concreti da cui emerga la partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Le suddette iniziative sono esaminate dalla giunta comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione nella segreteria comunale.

Il sindaco comunica l'esito delle istanze, petizioni e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, informando il consiglio comunale nella prima seduta utile.

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, il sindaco è tenuto ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro i trenta giorni successivi.

Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarlo.

Un apposito regolamento disciplina le modalità ed i termini per la presentazione e l'esame delle istanze, petizioni e proposte.

## **ART. 26**

### ***ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE***

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con apposita regolamentazione, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Comune, a tale scopo:

- a) promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
- b) valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico;
- c) organizza una conferenza ordinaria annuale congiunta con le associazioni in occasione della formulazione del bilancio comunale, per sentire il preventivo parere;
- d) il Comune istituisce un albo comunale da aggiornare periodicamente, in cui siano inserite le

associazioni che abbiano titolo alla partecipazione. L'aggiornamento deve essere comunque effettuato ogni anno. All'istituzione dell'albo si provvederà entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto;

e) consulta le associazioni iscritte all'albo municipale ogni qualvolta intende adottare provvedimenti che interessano la generalità della categoria rappresentata dalle singole associazioni. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.

## **ART. 27**

### ***PRATICA SPORTIVA***

Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente, salvo l'applicazione di tariffe d'uso che coprano i costi di gestione.

Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.

Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

## **ART. 28**

### ***RIUNIONI ED ASSEMBLEE***

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazione sociale. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione e senza lucro, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Le suddette manifestazioni non sono comunque consentite in tutti i casi in cui rivestono carattere diretto o indiretto, di propaganda nel periodo elettorale ovvero possano ingenerare, a giudizio del Sindaco, nelle vesti di ufficiale di P.S., tensioni sociali e/o turbative di ordine pubblico.

Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

- a) la formazione di comitati e commissioni;
- b) dibattere problemi;

c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

## **CAPO II**

### **REFERENDUM CONSULTIVO**

#### **ART. 29**

##### **INDIZIONI DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi, le tariffe.

E' indetto, altresì, referendum consultivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedano almeno un quinto degli iscritti delle liste elettorali del Comune.

#### **ART. 30**

##### ***DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI***

La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma due del precedente articolo deve essere fatta da un comitato promotore" costituito da almeno 25 iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alla formulazione dei quesiti nonché la loro indizione, sono deliberati dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla richiesta. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

Non può essere riproposto referendum su medesimo argomento se non sono trascorsi tre anni dall'ultima consultazione referendaria. Lo svolgimento di qualsiasi referendum deve avvenire entro dodici mesi dalla richiesta.

Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare

si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.

I referendum sono indetti dal sindaco.

### **CAPO III**

#### ***PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO***

#### ***DIRITTO DI ACCESSO DI INFORMAZIONE***

#### **ART. 31**

##### ***ISTRUTTORIA PUBBLICA***

Gli strumenti urbanistici, i piani commerciali, i piani e i programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo in materia ambientale, che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio possono essere attivati anche su iniziativa popolare attraverso petizioni che manifestino interessi oggettivi della collettività ed equilibrino i rapporti della comunità di base che esistono sul territorio, risultando equanimi per la valorizzazione delle risorse e per la distribuzione degli investimenti.

A tal fine, i portatori di interessi oggettivi generali possono chiedere l'esame delle loro proposte, corroborate da relazioni tecniche, al consiglio comunale, il quale, previo pubblico avviso, si pronuncia motivatamente entro 120 giorni dal ricevimento sulla relativa validità, sentita una commissione speciale incaricata, ai sensi del precedente art. 16, di apposita indagine conoscitiva. Nella stessa sede sono esaminate le osservazioni scritte di tutti coloro che intendono esprimere orientamenti al riguardo.

Nel caso di adesione, il consiglio delibera di avviare le procedure di legge, garantendo la disponibilità e l'accesso degli atti istruttori, perché in ogni momento se ne possa verificare la conformità. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti previste dalla legislazione vigente.

#### **ART. 32**

##### ***DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI AI CITTADINI***

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per

espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Con apposito regolamento è assicurata ai cittadini del Comune, enti ed associazioni, il diritto di accesso degli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.

Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti delle procedure.

Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni e/o associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.

### **ART. 33**

#### ***DIRITTO DI UDIENZA DEI CITTADINI***

Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

Il diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, alla giunta municipale o ai funzionari dagli stessi delegati.

L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, con preavviso non inferiore a 24 ore, a meno che non sussistano ragioni motivate di provvedimenti urgenti.

### **CAPO IV**

#### ***DIFENSORE CIVICO***

### **ART. 34**

#### ***ISTITUZIONE E FINALITA'***

E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale o in altro luogo indicato con delibera di giunta municipale.

Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

### **ART. 35**

#### ***NOMINA E DURATA IN CARICA***

L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale su proposta del presidente del consiglio, sentite le associazioni presenti nel territorio e iscritte all' albo comunale, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.

Il difensore civico dura in carica 4 anni e non è immediatamente rieleggibile. In ogni caso esso svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.

Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 40né superiore a 70anni;
- b) adeguata competenza giuridico -amministrativa da documentare con titolo di studio o altri attestati, anche di servizio in pubblica amministrazione;
- c) specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico;
- d) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune.

Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957,n.3.

### **ART 36**

#### ***PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO***

Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi comunali anche se non gestiti direttamente dal Comune, pertanto:

- a) interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e termini stabiliti: disfunzioni,

abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze. proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;

b) agisce sia a richiesta, che di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;

c) segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale, ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilievi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa delegata dalla provincia o dalla regione;

d) ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato, nell'orario che verrà stabilito dal sindaco per ogni ufficio, ed affisso sulla porta di accesso di ogni stanza.

Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

### **ART. 37**

#### **INCOMPATIBILITA' DECADENZA E REVOCA**

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del parlamento e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;

d) coloro che abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione, nonché reati di cui all'art. 416 bis C.P.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi commercio o professione esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con i Comuni. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.

L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.

Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione, l'incarico può essere revocato con



deliberazione consiliare, da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla nomina del successore.

### **ART. 38**

#### ***MODA LITA 'DI INTERVENTO - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE***

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti e aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici. Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, con il funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.

Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.

Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

### **ART. 39**

#### **UFFICIO INDENNITA'**

Per l'esercizio della sua attività, il difensore civico dispone di appositi e adeguati uffici, strutture e personale proveniente dai ruoli comunali e dagli enti dipendenti.

All'assegnazione dei locali e dei mezzi organizzativi e del personale provvede la giunta comunale.

Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.

Al difensore civico possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.

## **TITOLO IV**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI**

#### **ART. 40**

##### ***FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE***

Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. da 24 a 27), come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
- b) il consorzio tra i comuni, la provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) l'accordo di programma.

#### **ART.41**

##### ***FORME DI GESTIONE***

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- a) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un' azienda;
  - b) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- Per gli amministratori degli enti di cui alle lett. c) e d) e delle società di cui alla lett. e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art.5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del servizio stesso. Il sindaco ed il revisore del conto riferiscono, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio comunale sul funzionamento e sul rapporto costo-ricavo dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alle esigenze e alla fruizione dei cittadini.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, e ciò ai fini di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra i costi e i ricavi per ciascun servizio.

## **TITOLO V**

### ***ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA***

#### **ART. 42**

##### ***PRINCIPI GENERALI***

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto, privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.

Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buon andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale n. 10/91, nonché ai relativi regolamenti attuativi.

#### **ART. 43**

##### ***ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI***

Il Comune disciplina, con appositi regolamenti adottati in conformità al presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento

organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.

I regolamenti di cui ai 1° comma disciplinano anche l'attribuzione alle figure apicali responsabili di settori, comunque denominate, di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario e le figure apicali responsabili di settore.

Spetta a questi ultimi l'organizzazione e la direzione degli uffici e dei servizi stessi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti, mentre i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi.

In particolare, alle figure apicali responsabili di settore compete:

- a) La predisposizione di proposte di deliberazioni e l'attuazione degli atti adottati dagli organi elettivi;
- b) la cura del funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la miglior utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate;
- c) di riferire al sindaco ed al segretario comunale sullo stato di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;
- d) di autorizzare i permessi del personale facente capo alle rispettive strutture operative.

Le figure apicali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa.

Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:

- a) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) il ruolo organico del personale;
- c) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) le modalità di coordinamento tra segretario comunale e personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Le figure apicali dell'ente responsabile del settore dell'area amministrativo-contabile e/o tecnica potranno essere incaricati secondo criteri di specifica competenza professionale, a stipulare i contratti assumendo le responsabilità delle relative procedure e ciò previa apposita autorizzazione in sede di adozione della delibera relativa al contratto di riferimento.

## **ART. 44**

### ***II SEGRETARIO COMUNALE***

Il Comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici e servizi ed esercita funzioni di impulso degli uffici medesimi e del personale.

Il segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio comunale, curandone la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni di cui cura l'attuazione.

Al segretario compete in particolare;

- a) formulare e sottoscrivere il parere di legittimità previsto dalla legge sulle proposte dei provvedimenti deliberativi;
- b) sottoscrivere i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
- c) curare la trasmissione degli atti deliberativi agli organi di controllo e attestare, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti e atti dell'ente;
- d) autorizzare le missioni, i congedi e le prestazioni di lavoro straordinario del personale. con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- e) adottare i provvedimenti di mobilità interna, a carattere provvisorio e definitivo, in osservanza degli accordi decentrati;
- f) presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- g) partecipare, se richiesto, a missioni di studio e di lavoro interne ed esterne all'ente;
- h) provvedere all'adozione e sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna per la realizzazione di opere e per le forniture di beni e servi, nel caso di ricorso alla gara informale o alla trattativa privata, in relazione agli obiettivi della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
- i) verbalizzare il giuramento degli assessori ai sensi dell' art. 15 della legge regionale n.7/92.

Il segretario, inoltre, riceve:

- a) il documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta;
- b) gli atti delle deleghe conferite agli assessori;
- c) l'atto di dimissione del sindaco e di oltre la metà degli assessori, la mozione di sfiducia

costruttiva e la proposta di revoca;

d) la comunicazione relativa alla costituzione dei gruppi consiliari;

e) le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta, soggette a controllo eventuale, inoltrate dai consiglieri. Il segretario comunale svolge tutte quelle altre competenze ed incombenze derivanti dalla legislazione vigente e particolarmente della legge regionale 26 agosto 1982 n.7.

#### **Art 45**

##### ***GRUPPO DI COORDINAMENTO***

E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:

a) dal segretario comunale che lo presiede;

b) dai responsabili degli uffici e dei servizi.

Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:

a) l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi;

b) nei casi dubbi, definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.

Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente, al gruppo di coordinamento spettano, altresì funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative. Alle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale partecipano le OO. SS. aziendali e i verbali sono trasmessi dal segretario al sindaco e ai capigruppo consiliari.

#### **Art 46**

##### ***COMMISSIONE DI DISCIPLINA***

La commissione di disciplina è composta dal sindaco che la presiede o da un suo delegato, dal segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste nel regolamento.

Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione.

## **TITOLO VI**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I**

##### ***DEMANIO E PATRIMONIO- FINANZA LOCALE***

##### ***ATTIVITÀ CONTRATTUALE***

#### **ART. 47**

##### ***FINANZA LOCALE***

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.

#### **ART. 48**

##### **BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO**

Il bilancio di previsione è ispirato ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario nel rispetto degli indirizzi del documento programmatico.

La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione siciliana, da allegare al bilancio debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.

Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.

## **ART.49**

### ***INVENTARI SERVIZIO DI ECONOMATO***

Apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari ed il servizio di economato.

Il Comune provvede alla stesura dell'inventario dei beni di demanio comunale, pubblicandolo all'albo pretorio entro il primo mese dell'anno, curandone, di volta in volta, aggiornamenti e precisandone l'attuale destinazione d'uso, acquisendo dati dai competenti uffici.

## **ART 50**

### ***ATTIVITÀ CONTRATTUALE***

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti da deliberare preventivamente dal consiglio comunale o dalla giunta secondo la rispettiva competenza.

La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente.

In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti interviene il sindaco o l'assessore delegato o i responsabili di settore di cui all'ultimo comma dell' art. 45.

Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

## **ART 51**

### **REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

Il consiglio comunale nomina il revisore dei conti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dall'art. 1 lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48.

Le proposte di nomina, corredate per ciascun candidato, del relativo curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria comunale, almeno cinque giorni prima della riunione del consiglio comunale.

Non possono essere nominati revisori dei conti:

- a) i parenti e gli affini fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale, del vice-segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune;



- b) consiglieri comunali provinciali e regionali;
  - c) gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
  - d) i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito l'elezione.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi restano in carica fino al compimento del triennio in corso.

## **ART. 52**

### **CONTROLLO DELLA GESTIONE**

I Responsabili degli uffici eseguono, periodicamente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio, relativo agli uffici e servizi cui sono preposti, con il fabbisogno dell'intero esercizio.

Delle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta ed al revisore dei conti. La giunta comunale, in base ai detti verbali, riferisce trimestralmente, al consiglio comunale la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.

Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui all' art. 1 bis del decreto legislativo 1luglio 1986, n.488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione .

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **ART.53**

### **MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO**

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n.48/91.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla

proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.

Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto e successivamente con periodicità almeno biennale verrà effettuata la verifica dell'attuazione dello statuto.

#### **ART. 54**

##### ***ATTIVITÀ REGOLAMENTARE***

Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Prima della loro adozione, gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso l'ufficio di segreteria del Comune e del deposito verrà data informazione al pubblico, con avviso pubblicato all'albo pretorio, a mezzo stampa e in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1999, n. 241, come recepite dalle leggi regionali nn. 48/91 e 10/91, nonché con il presente statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto stesso.

Il consiglio comunale, entro i termini di cui al 1° comma del presente articolo, con apposita delibera individua quali regolamenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente statuto permangono vigenti

#### **ART. 55**

##### **ENTRATA IN VIGORE**

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio

del Comune se posteriore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 20 marzo 1993 riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Messina con decisione 4704 e 4323 della seduta del 28 ottobre 1993